



12.11.2013

DOMANDA:

Compro oro – Autorizzazioni e Sanzioni

Premesso che la Questura rilascia licenza ex art 127 del TULPS per la vendita dell'oro, nel momento in cui acquistano dai privati oggetti usati debbano comunque presentare una scia al Comune ai sensi dell'art 126 TULPS. Alcuni di questi eccepiscono che , seppure acquistando gioielleria da privati, di fatto la rivendono solo ad una fonderia per cui rientrando nel commercio all'ingrosso non necessitano di comunicazione ex art 126 TULPS.

Altri invece si dichiarano operatori professionali (lavorano in franchising) anche se trattano sempre oro usato venduto poi alla fonderia e secondo un'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate tali rottami sarebbero assimilabili all' " oro industriale". In conclusione la Scia ex art 126 TULPS per queste tipologie di attività è comunque un adempimento obbligatorio oppure no?

RISPOSTA:

Concordo sulla necessità della licenza ex art. 127 TULPS (e non SCIA) per la vendita di oggetti preziosi, oltre all'autorizzazione commerciale, ora sostituita da SCIA, ex art. 7 d. Lgs. 114/98.

Invece per quanto attiene all'art. 126, preciso che l'attività di commercio di cose antiche o usate è soggetta a dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza (funzione attribuita ai comuni dal D.P.R. 616/77, art. 19); non è quindi soggetta a SCIA.

Detto ciò, ritengo che l'attività comunque effettuata, al dettaglio o all'ingrosso, ovvero in forma industriale, necessiti della predetta dichiarazione; infatti la norma testualmente recita "Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza".

Dal tenore della disposizione si evince che viene disciplinata l'attività in modo generale, non viene cioè limitata all'attività al dettaglio escludendo eventuali altre forme.

Per quanto detto, ritengo di poter confermare che l'adempimento ex art. 126 TULPS è obbligatorio per qualsiasi forma di commercio di cose antiche o usate.

Ricordo, inoltre, che per gli operatori di cui agli artt. 126 e 127 TULPS corre l'obbligo della tenuta del registro delle operazioni compiute quotidianamente, ex art. 128 TULPS, ove devono essere annotate le generalità dei soggetti che hanno dato luogo a dette operazioni.

Evidenzio, altresì, che l'ultimo comma di detto articolo prescrive che l'esercente che ha comprato cose preziose può alterarle o alienarle solo dopo 10 dall'acquisto.

Di seguito indichiamo le sanzioni relative alle eventuali inadempienze in materia.

Sanzioni

- L'omessa comunicazione di cui all'**art. 126 del TULPS. è punita ai sensi dell'art. 17 bis, c. 3, del TULPS.**, sanzione amm.va pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. € 258,00;
- L'attività di commercio di oggetti preziosi esercitata senza la licenza del Questore di cui **all'art.127 del TULPS. è punita ai sensi dell'art. 705 C. p., oggi depenalizzato**, sanzione amm.va pecuniaria da € 258,00 a € 1.549,00, non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
- La mancanza del registro di cui all'**art. 128 del TULPS. è punita ai sensi dell'art. 17 bis, c. 3, del TULPS.**, sanzione amm.va pecuniaria da € 154,00 a € 1.032,00 con p.m.r. € 258,00;
- L'attività di commercio esercitata senza la presentazione della SCIA è sanzionata ai sensi delle rispettive leggi regionali.

C. te Michele Pezzullo